

Il bonus vacanze valido per spiaggia ed altro ancora

Il bonus vacanze è utilizzabile per i servizi offerti in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi, dai bed & breakfast e non solo da queste strutture.

Infatti, la recente [circolare n. 18/E del 3 luglio 2020](#), dell'Agenzia delle Entrate, elenca le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus vacanze, e ne fa una sintesi:

alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.

Per individuare le attività ricettive, che possono accettare il bonus, bisogna rapportarsi alla sezione 55 dei codici ATECO.

Il Bonus Vacanze è per i nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro ed è concesso in base al numero dei componenti il nucleo familiare:

- ◆ 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone
- ◆ 300 euro per quelli composti da 2 persone
- ◆ 150 euro per quelli composti da 1 persona.

L'utilizzatore del bonus ha diritto a uno sconto dell'80%, sull'importo dovuto alla struttura ospitante, e il restante 20% lo recupererà, come detrazione, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.

Il corrispettivo dev'essere documentato da fattura elettronica, o documento commerciale, e deve riportare il codice fiscale del soggetto che chiede il credito del Bonus Vacanze.

Per i soggetti non obbligati a emettere la fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura commerciale, o uno scontrino, o ricevuta fiscale. Conseguentemente, anche i soggetti forfettari possono applicare lo sconto per il Bonus Vacanze.

Il bonus **non** può essere utilizzato per prestazioni resi da più fornitori, ma è consentito indicare nella fattura dell'**unico** fornitore più servizi accessori, come ad esempio la fruizione dei servizi balneari e, quindi, il servizio per l'utilizzo della **spiaggia** di proprietà di altro soggetto. Importante, è che il servizio spiaggia, e altri servizi accessori, vengano addebitati dall'unico soggetto **fornitore** del servizio di soggiorno.

Per quanto innanzi, e a parere di chi scrive, possono essere considerati **servizi accessori** anche l'uso di palestre esterne, centri massaggi, consumazioni in gelateria, o pizzeria (e altro ancora), allorquando vi è una apposita convenzione, tra questi altri prestatori di servizi e il fornitore del **servizio di soggiorno**. Quest'ultimo fornitore addebiterà, nell'unica sua fattura, anche i servizi accessori prestati da altri.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che il bonus è usufruibile anche per i pagamenti effettuati con l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Per approfondire velocemente è disponibile una sintesi, con video tutorial e FAQ, dell'Agenzia delle Entrate: [il bonus vacanze illustrato](#).

Per saperne di più: [la guida bonus vacanze di giugno 2020](#).